DISTRETTO SOCIO-SANITARIO VT4

Comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia

CareGiver

Avviso per il Caregiver Familiare

PERCORSO PER IL RICONOSCIMENTO FORMALE DELLO STATUS DI CAREGIVER FAMILIARE

ai sensi della Legge Regionale 05/2024 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare" e della DGR 751/2024 di approvazione delle "Linee guida regionali per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare"

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CAREGIVER FAMILIARI RICONOSCIUTI
ANNUALITÀ 2026
(ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2024)

Premesso che la Regione Lazio, con la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5, recante "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare", riconosce e promuove la cura familiare prevedendo, nell'ambito della sua programmazione, azioni dirette e forme di sostegno a supporto del caregiver familiare, come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, destinando allo stesso risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il sostegno alle persone con disabilità;

Richiamate:

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 254, recante l'istituzione di un "*Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionale del caregiver familiare*";

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 255, definisce il caregiver familiare come "*la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento*";

- i Decreti ministeriali 27 ottobre 2020 (per gli anni 2018-2019-2020), 8 dicembre 2021 (per l'anno 2021) e 17 ottobre 2022 (per l'anno 2022);

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 341/2021 (per il triennio 2018-2019-2020), n. 401/2022 (per l'annualità 2021) e n. 239/2023 (per l'annualità 2022);

- la deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 190, recante "*Decreto 30 novembre 2023. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*";

- la deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751, recante "L.R. 5/2024, art. 3 comma 6. Definizione delle Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare";

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio 10 ottobre 2024, n. 781, recante "*Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2024. Secondo semestre 2024*";

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2024, n. 808, recante "*Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2024-2025*";

DGR n. 243 del 23/04/2026 - Piano Sociale Regionale 2026-2028. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 29 aprile 2025, n. 285, recante "*L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024*";

- la determinazione dirigenziale 7 luglio 2025, n. G08638, recante "*Decreto 8 gennaio 2025 di riparto delle risorse del progetto per il Caregiver afferente al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Accertamento sul capitolo di entrata E0000228195 dell'importo di euro 2.745.000,00 Esercizio finanziario 2025*";

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 7 agosto 2025, n. 711, recante "*Decreto 8 gennaio 2025. Programmazione degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Modifica DGR 285/2025 e aggiornamento del modello unico regionale della "Scheda di monitoraggio distrettuale*";

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 28 ottobre 2025, n. 985, recante "*Piano Sociale Regionale 2025-2027. III Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025-2026-2027. Disposizioni varie*";

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 30 dicembre 2025, n. 1317, recante "*Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione degli interventi in favore del caregiver familiare previsti dall'art.6 della l.r. 5/2024 e relativi strumenti di monitoraggio*";

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. G17744 del 20/12/2024, con cui la Regione Lazio ha assegnato le risorse del Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare per l'annualità 2024;

- la determinazione dirigenziale n. G14461 del 03/11/2025, con cui la Regione Lazio ha assegnato le risorse di cui al decreto 8 gennaio 2025 per la programmazione delle misure di sostegno e valorizzazione del ruolo e dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

- la determinazione dirigenziale n. G15598 del 21/11/2025, con cui la Regione Lazio ha assegnato le risorse del Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare di cui all'articolo 14 della l.r. n. 5/2024 per l'annualità 2025;

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*" e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì:

- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;

- la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 435, recante "*Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 - Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2024-2026. Programmazione regionale 2024-2026*";

- il Piano sociale regionale 2025-2027, approvato con la delibera di Consiglio della Regione Lazio n. 5 del 23/07/2025;

RENDE NOTO

Che il Distretto VT4, comprendente i Comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Ronciglione, Oriolo Romano, Sutri, Vejano, Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia, nell'ambito degli interventi legislativi, statali e regionali, finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del Caregiver familiare ed in attuazione di quanto previsto dagli articoli nn. 6 e 7 della legge regionale n. 5/2024 e dalle deliberazioni

di Giunta regionale n. 781/2024, n. 285/2025, n. 985/2025 e n. 1317/2025, intende promuovere azioni di sostegno economico in favore dei Caregiver familiari riconosciuti, che si prendono cura della persona assistita con disabilità e non autosufficiente residente nell'Ambito Territoriale VT4;

ART. 1 - FINALITÀ E NATURA DELLE MISURE DI SOSTEGNO

L'intento del presente Avviso è quello di promuovere sul territorio azioni volte a facilitare l'impegno e la responsabilità di cura, continua e prolungata nel tempo, nei confronti della persona assistita su base volontaria del "Caregiver familiare", che presta in modo volontario e gratuito un'assistenza alla persona con disabilità e non autosufficiente, ne garantisce la permanenza nel proprio domicilio ed il mantenimento delle relazioni affettive, contribuendo in modo significativo al suo benessere psicofisico, mediante l'erogazione di:

A. Un contributo annuale per il supporto psicologico terapeutico ed emotivo/relazionale, mirato al conseguimento e mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, nonché per prevenire l'isolamento e i fattori di rischio di stress psico-fisico legati all'attività di cura e assistenza prestata;

B. Un contributo annuale per l'assistenza domiciliare, nella modalità diretta (prestazioni di assistenza fornite dai servizi territoriali), per la fruizione di "prestazioni di tregua temporanea" dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo.

C. Un rimborso annuale per i servizi di assistenza domiciliare in modalità indiretta, per il principio di continuità assistenziale a tutela del benessere della persona con disabilità, favorendo la presenza del personale già conosciuto, con cui lo stesso caregiver familiare ha già un rapporto di fiducia.

I contributi relativi ai punti B. e C. non sono cumulabili tra loro.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari dei contributi economici di cui all'art. 1 a valere sui fondi regionali assegnati sono coloro i quali svolgono le funzioni di Caregiver familiare secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2024, ovvero il Caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura:

- del coniuge;
- dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche;
- di un familiare o un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;
- di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 5/2024, il Caregiver familiare:

- può essere anche colui che, in mancanza di familiari da parte dell'assistito, convive con la persona bisognosa di cura ed assistenza garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare;

- è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali;
- può essere anche figura diversa dal tutore, curatore e amministratore di sostegno anche se quest'ultimo viene scelto, in via preferenziale, ove possibile, nel contesto familiare; in tale situazione, il caregiver familiare si rapporterà in modo costante con la persona nominata con apposito provvedimento, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e stabilite dal giudice tutelare.

Il presente Avviso è dunque rivolto ai Caregiver familiari riconosciuti delle persone assistite che risiedono nei Comuni del Distretto VT4.

ART. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI

Si evidenzia che le misure di sostegno, previste dal presente Avviso e di seguito meglio riportate, sono integrabili tra loro nei confronti dello stesso Caregiver familiare riconosciuto, previa programmazione condivisa in sede di UVMD, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

A. SUPPORTO PSICOLOGICO (articolo 6, comma 1, lettera a), punto 3, della legge regionale n. 5/2024 e articolo 2, lettera d) del decreto 8 gennaio 2025).

Il contributo per il percorso individuale di supporto psicologico terapeutico ed emotivo/relazionale è quantificato per un importo massimo complessivo annuo riconoscibile di euro 500,00 (una tantum), in favore di ciascun beneficiario della misura.

Il caregiver familiare riconosciuto può scegliere tra le seguenti modalità di accesso al servizio:

- Rivolgersi a un libero professionista di propria fiducia, con il quale instaurare o mantenere un rapporto professionale fondato sulla continuità e sulla fiducia reciproca (alleanza terapeutica). In tal caso, è previsto un rimborso delle spese sostenute, fino a concorrenza dell'importo massimo sopra indicato. Il rimborso sarà erogato annualmente dall'Ufficio di Piano, previa presentazione delle relative fatture.

- Rivolgersi a un ente gestore accreditato nell'ambito distrettuale, che provvederà a individuare un professionista con comprovata esperienza nel settore. In questo caso, il Distretto liquiderà direttamente all'ente gestore prescelto l'importo previsto.

B. PRESTAZIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO DOMICILIARE, NELLA MODALITA' DIRETTA (articolo 6, comma 1, lettera a), punto 4, della legge regionale n. 5/2024).

Tale misura di sollievo programmato in ambito intrafamiliare è da intendersi come momento di pausa dall'impegno di cura dell'assistenza fisica prestata in risposta a esigenze, in particolare in caso di disabilità complesse, quale riconoscimento e tutela dell'autonomia soggettiva del Caregiver familiare.

Il contributo massimo complessivo annuo erogabile per la sostituzione "temporanea" di sollievo nella modalità diretta è stabilito in euro 500,00, per ciascun Caregiver familiare riconosciuto, implementati di ulteriori euro 100,00 - per un totale di euro 600,00 - in favore dei Caregiver familiari riconosciuti di persone con disabilità complessa ad elevata intensità assistenziale e a prevalente incidenza sanitaria.

C. PRESTAZIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO DOMICILIARE, NELLA MODALITA' INDIRETTA (articolo 6, comma 1, lettera a), punto 4, della legge regionale n. 5/2024).

Il rimborso per i servizi di assistenza domiciliare è funzionale ad attivare il sollievo nella modalità indiretta con acquisizione di prestazioni di assistenza, oppure attraverso l'ampliamento dell'erogazione delle prestazioni già in corso, da strutture accreditate al SSR o da liberi professionisti, presso il domicilio della persona assistita in sostituzione temporanea di quelle quotidianamente prestate dal Caregiver familiare.

Il Caregiver familiare riconosciuto può dunque ricorrere, per la sua sostituzione temporanea, a personale scelto direttamente dalla famiglia (utente/caregiver familiare) o a operatori professionali qualificati ai sensi del disposto dell'art. 26, comma 5 della l.r. 11/2016.

Il rimborso è strettamente legato alla funzione propria di sollievo al Caregiver familiare riconosciuto e, pertanto, il contributo non può essere impiegato come eventuale compartecipazione per interventi socioassistenziali o sociosanitari già attivi da PPA in favore della persona assistita; in tal senso, si specifica che il contributo interessa ore aggiuntive di assistenza rispetto a quelle erogate/retribuite nei periodi precedenti, ovvero è improprio il suo utilizzo per concorrere al pagamento delle stesse ore di servizio rese o per retribuire, per le medesime ore, l'assistente personale.

In merito al riconoscimento dell'importo di euro 600,00, si precisa che lo stesso non è automatico per tutte le condizioni di disabilità gravissima richiamate all'articolo 3, del DM 26 settembre 2016, bensì oggetto di specifica valutazione professionale in sede di UVMD al momento della pianificazione della misura nella apposita sezione dedicata al Caregiver familiare.

Il rimborso dei costi della sostituzione temporanea di sollievo nella modalità indiretta sarà erogato dall'Ufficio di Piano, previa presentazione della/e relativa/e fattura/e; si precisa che la busta paga, anche se relativa ai contratti già in essere, è considerata valida come documento attestante la spesa anticipata per la sostituzione temporanea di sollievo, fermo restando il divieto di doppio finanziamento.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

I requisiti generali di ammissibilità delle istanze per le tre tipologie di sostegno in favore dei Caregiver familiari sono i seguenti:

- essere Caregiver familiare di persone che, al momento della presentazione dell'istanza, siano in vita e residenti nei Comuni del Distretto VT4;
- essere cittadini italiani, ovvero essere in possesso di cittadinanza comunitaria di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- essere riconosciuti formalmente Caregiver familiari, ovvero in possesso della Card Giver del Caregiver familiare e comunque presenti nel registro distrettuale dei Caregiver familiari gestito dallo Sportello Caregiver ed in atti al servizio;

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. L'amministrazione ricevente l'istanza, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR n. 445/2000.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Fermo restando le prescrizioni sopra riportate, le risorse dedicate a tali misure di sostegno devono prioritariamente essere destinate a soddisfare le richieste dei Caregiver familiari delle persone in condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26 settembre 2016 (under 65 con disabilità gravissima e over 65 anni anziani con elevato bisogno assistenziale, ai sensi della DGR n. 658/2023).

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il rimborso per il bonus psicologico verrà erogato entro il limite massimo di € 500,00 annui, a seguito di rendicontazione delle fatture/ricevute emesse dallo specialista individuato.

Il rimborso per la misura di assistenza indiretta verrà erogato, entro il limite massimo di € 500,00 o € 600,00 annuali, a seguito di presentazione di idonea documentazione (contratto/buste

paga/fattura/ricevuta); si rappresenta che la busta paga, anche relativa ai contratti già in essere, è considerata valida, purché si riferisca ad ore aggiuntive di assistenza.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda all'art. 3 del presente Avviso.

In esito alla fase istruttoria, si procederà all'erogazione dei contributi economici per le diverse tipologie di intervento, come meglio di seguito riportato, in favore del Caregiver familiare riconosciuto beneficiario sul conto corrente bancario/postale indicato nella domanda; si precisa che, ai fini dell'accredito, non sono validi i libretti postali, mentre nel caso di conti cointestati è necessario inserire anche tutti i dati del cointestatario.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per l'accesso ad uno o più contributi di cui al presente Avviso, è necessario che il Caregiver familiare riconosciuto presenti domanda su apposito modulo, denominato "Allegato 1 – Modello di domanda per il riconoscimento formale dello status di Caregiver familiare", cui allegare:

1. ISEE del Caregiver familiare riconosciuto in corso di validità;
2. copia di un valido documento di identità del Caregiver familiare;
3. verbale 104 ai sensi della legge 104/1992;

ART. 8 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Spigarelli.

Per info e supporto alla compilazione dell'istanza, è possibile rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune di residenza.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento è il Distretto VT4, con sede in Vetralla (VT), Piazza San Severo 10/11, PEC comune.vetralla@legalmail.it, che ha provveduto a nominare un proprio Responsabile della protezione dei dati, la responsabile Dott.ssa Francesca Spigarelli.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal vigente Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso, è competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del Foro di Viterbo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 12 – ALLEGATI

Allegato 1 – Modello di domanda/Richiesta di riconoscimento dello status di Caregiver Familiare
Allegato 2 – Scheda di riconoscimento dello status di Caregiver Familiare/Sezione Caregiver
Allegato 3 – Scheda di valutazione riconoscimento status di caregiver familiare a cura dell'UVMD

La Responsabile Settore VIII

Dott.ssa Francesca Spigarelli